

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 83/643/CEE, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri

COM(90) 356 def. — SYN 284

(Presentata dalla Commissione il 1° agosto 1990)

(90/C 204/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la direttiva 83/643/CEE ⁽¹⁾ prevede un insieme di misure destinate a ridurre i tempi di attesa per i trasporti di merci alle frontiere interne della Comunità,

considerando che l'articolo 8 A del trattato che istituisce la Comunità economica europea prevede il graduale completamento, nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, del mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata, fra l'altro, la libera circolazione delle merci,

considerando che in attesa della soppressione delle frontiere interne è possibile ed opportuno fare, a breve scadenza, ulteriori passi in avanti per semplificare ed accelerare gli scambi intracomunitari di merci;

considerando che il principio introdotto dalla direttiva 83/643/CEE, secondo cui i controlli verranno effettuati per sondaggio, salvo in circostanze debitamente giustificate, si applica unicamente ai «controlli fisici» e l'esperienza ha dimostrato che, per ridurre, per quanto possibile, i tempi di attesa alle frontiere è opportuno definire le nozioni di «controlli fisici», «formalità amministrative» e «sondaggio».

considerando che, segnatamente nel quadro del regime di transito comunitario, l'operatore può avviare la procedura di transito all'interno dello Stato membro di partenza e/o prevedere l'immissione in consumo delle merci

o il loro vincolo ad un altro regime in un luogo situato all'interno dello Stato membro di destinazione e che, in questo contesto, il principio della concentrazione dei vari controlli in un unico luogo, stabilito dalla direttiva 83/643/CEE, produrrà effetti positivi alle frontiere solo se tale concentrazione potrà essere operata nel luogo di partenza o di destinazione delle merci, fatta salva la libera scelta dell'operatore;

considerando che la durata minima di apertura degli uffici di controllo più importanti all'interno degli Stati membri dovrebbe essere prolungata per facilitare l'espletamento dei controlli e delle formalità nel luogo di partenza o di destinazione delle merci;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 83/643/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

— *controlli*, qualsiasi operazione con la quale la dogana o un altro servizio di controllo procede all'esame fisico o all'ispezione visiva sia del mezzo di trasporto, sia delle merci per accertarsi che la loro natura, la loro origine, il loro stato, la loro quantità o il loro valore siano conformi ai dati figuranti nei documenti presentati;

— *formalità*, qualsiasi formalità cui l'amministrazione sottopone l'operatore, consistente nella presentazione o nell'esame dei documenti, dei certificati che accompagnano la merce o di altri dati relativi alla merce o ai mezzi di trasporto, indipendentemente dal modo o dal supporto».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché nel corso di un'operazione di trasporto i vari

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 22. 12. 1983.

controlli e le varie formalità siano espletati nel minor tempo necessario e,

- per quanto possibile, in un medesimo posto, preferibilmente nel luogo di partenza e/o di destinazione delle merci;
- per quanto riguarda i controlli, per sondaggio, tranne in circostanze debitamente giustificate.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, secondo trattino, la base del sondaggio deve essere costituita da tutte le spedizioni che passano da uno stesso posto di frontiera o sono presentate ad un ufficio doganale o ad un servizio di controllo nel corso di un dato periodo e non dall'insieme delle merci che costituiscono ciascuna spedizione.

3. Gli Stati membri facilitano, nelle circostanze che ritengono appropriate, nei luoghi di partenza e di destinazione delle merci, il ricorso alle procedure semplificate previste dalla normativa in materia di spedizione, circolazione e immissione in consumo delle merci.

4. Gli Stati membri cercheranno di ripartire l'inseadimento degli uffici doganali, anche all'interno del loro territorio, in modo da tener opportunamente conto nel miglior modo delle necessità degli operatori commerciali».

3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

Quando il volume del traffico lo giustifichi, gli Stati membri fanno in modo che:

- a) i posti di frontiera siano aperti, salvo quando la circolazione è vietata, in modo da consentire che:
 - il passaggio delle frontiere sia assicurato 24 ore al giorno con i corrispondenti controlli e formalità per le merci vincolate ad un regime doganale di transito ed i loro mezzi di trasporto, nonché per i veicoli che circolano a vuoto, salvo nel caso in cui sia necessario un controllo alla frontiera per prevenire il propagarsi di malattie;

- i controlli e le formalità relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto e delle merci che non sono vincolate ad un regime doganale di transito possano essere espletati dal lunedì al venerdì, per almeno 10 ore senza interruzione, ed il sabato per almeno 6 ore senza interruzione, salvo se questi giorni sono festivi;

- b) gli uffici doganali, e gli altri servizi che espletano controlli e formalità all'importazione o all'esportazione delle merci, situati all'interno del paese, siano aperti in modo da consentire che i controlli e formalità relativi alle merci ivi presentate possano essere presentati dal lunedì al venerdì per almeno 10 ore e il sabato per almeno 6 ore, salvo se questi giorni sono festivi;
- c) quando si tratti di veicoli e merci trasportate con aeromobili, le ore di apertura di cui alla lettera a), secondo trattino, siano adattate in modo da soddisfare alle effettive necessità e, a tal fine, possano essere frazionate in funzione del flusso del traffico;
- d) i trasbordi che, nel quadro delle normative esistenti, i servizi doganali autorizzano al di fuori della loro immediata sorveglianza, possano essere effettuati in qualsiasi momento in modo da soddisfare alle effettive necessità.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1991.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il testo delle disposizioni che adotta ai fini dell'applicazione della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.